

LETTERA INFORMATIVA N.21/2022

Fatturazione elettronica con San Marino



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.21/2022

Fatturazione elettronica con San Marino

A decorrere dal **1° luglio 2022**, le **operazioni di cessione di beni effettuate con la Repubblica di San Marino** (di cui all'art.71 del D.P.R. 633/1972) **dovranno essere certificate (emesse ed accettate) tramite fatturazione elettronica**¹.

■ Modalità di emissione e trasmissione

La **fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino** dovrà obbligatoriamente riportare il **numero identificativo del cessionario sammarinese** e sarà trasmessa dal Sistema di Interscambio (*SDI*) all'ufficio tributario di San Marino, il quale - verificato il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione – **potrà convalidare la regolarità della fattura** e comunicare l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agazia delle Entrate (mediante apposito canale telematico, che potrà essere visualizzato dall'operatore economico italiano)².

Anche le cessioni di beni (accompagnate da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, recante i requisiti individuati dal D.P.R. 472/1996) sono **non imponibili**, ai sensi degli artt.8 e 71 del D.P.R. 633/1972, **se l'ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento**. In caso contrario, il cedente dovrà regolarizzare l'operazione.

¹ Difatti, il 30 giugno 2022 termina il periodo transitorio (previsto dal D.M. 21 giugno 2021) nel corso del quale potevano essere emesse sia fatture elettroniche sia documenti in formato cartaceo.

² Se nei quattro mesi successivi all'emissione della fattura elettronica l'ufficio tributario sammarinese non ne ha convalidato la regolarità, il cedente italiano (nei trenta giorni successivi) dovrà emettere nota di variazione (ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.P.R. 633/1972), senza il pagamento di sanzioni ed interessi.

Si ricorda che le operazioni si considerano effettuate all'**inizio del trasporto o della spedizione** dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino, salvo che gli **effetti traslativi o costitutivi** si producano in un momento successivo alla consegna o spedizione; in tali circostanze, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono i sopra citati effetti e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera perfezionata solamente al momento della loro rivendita a terzi, ovvero - se i beni non sono restituiti anteriormente - alla scadenza del termine pattuito dalle parti e, in ogni caso, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione³.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, ovvero sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata (alla data della fattura o di pagamento), limitatamente all'importo fatturato o pagato.

I parametri da utilizzare nel *file .xml* per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

- **codice destinatario "2R4GTO8"**;
- **natura** dell'operazione **"N3.3"**⁴.

■ **Acquisto di beni**

In caso di **acquisto da operatori sammarinesi di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato** (accompagnati da documento di trasporto o da altro documento idoneo), le fatture elettroniche saranno trasmesse dall'ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio (*SDI*), il quale le recapiterà al cessionario.

³ Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell'art.39 del D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

⁴ Il valore dell'operazione confluirà nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale IVA.

L'emissione della fattura da parte del cedente di San Marino **può avvenire con o senza IVA**. In particolare:

- se la fattura elettronica è **comprensiva di IVA** (in relazione alla tipologia di beni ceduti ed al corrispettivo dell'operazione), l'imposta è versata dal soggetto cedente sammarinese all'ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. L'esito positivo dei controlli svolti dalle rispettive amministrazioni tributarie è reso noto telematicamente al cessionario, che - **da tale momento - può operare la detrazione dell'imposta** (ai sensi degli artt.19 e seguenti del D.P.R. 633/1972);
- se, invece, la fattura elettronica **non è comprensiva di IVA**, il cessionario italiano deve assolvere l'imposta ai sensi dell'art.17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 (indicando l'ammontare dell'IVA dovuta nel *file .xml* con **Tipo documento "TD19"** da inviare allo *SDI* entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

■ **Obblighi di annotazione**

L'operatore economico italiano deve annotare le fatture nei **registri** previsti dall'art.23 (registrazione delle vendite) e dall'art.25 (registrazione degli acquisti) del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, in caso di mancato recapito della fattura elettronica (ovvero, in caso di fatturazione irregolare), deve provvedere all'emissione della stessa (o alla sua regolarizzazione) nei termini di cui all'art.6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/1997 (inviando un file **Tipo documento "TD20"** allo *SDI*).

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 27 giugno 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.
Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

